



Copia di Determinazione

N. 318 data 27/03/2020

Reg. SETT-GESRIS
2020/35
Classifica IV.12.1

Oggetto: BANDO DI GARA PER LA FORNITURA
URGENTE DI MASCHERINE FFP2 PER
CONTENIMENTO CONTAGIO DA COVID-19 -
DETERMINAZIONE A CONTRARRE EX ART.32
COMMA 2 D.LGS.N.50/2016 - CIG: ZE12C88A2F

IL DIRIGENTE GESTIONE DELLE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE

PREMESSO che:

- con deliberazione di Giunta Comunale n.3 del 20.01.2017 e successivi provvedimenti, è stato modificato l'assetto organizzativo dell'apparato amministrativo comunale;
- dall'attuale organigramma il Servizio Provveditorato ed Economato risulta incardinato nel Settore Gestione delle Risorse Economiche e Finanziarie;
- a norma dell'art. 86 - 1^o comma, del vigente Regolamento di contabilità il Servizio Provveditorato Economato provvede, tra l'altro, all'acquisizione, conservazione e alla distribuzione di quanto occorre per il funzionamento ed il mantenimento degli uffici e servizi generali comunali;

RICHIAMATO il DPCM del 1^o marzo 2020 con il quale venivano fissate misure urgenti per il contenimento del contagio del virus SARS-COV2-2019/2020, da applicarsi in maniera diversificata in base diffusione sul territorio nazionale;

RILEVATO che nello stesso DPCM le prescrizioni a carico delle PP.AA. dei territori non interessati da focolai di diffusione del virus, quali misure di informazione e di prevenzione, si rinvengono all'art.3 comma 1 lett.c) in virtù delle quali *"...nei locali aperti al pubblico,....., sono messe a disposizione degli addetti, nonché degli utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per l'igiene delle mani"*;

CONSIDERATO che già in sede di Conferenza di Direzione tenutasi il giorno 26.02.2020 si è preso atto dell'azione del Governo in relazione all'emergenza sanitaria per il contenimento della diffusione CoronaVirus e delle misure minime da adottare posto che il territorio comunale non era ancora interessato da detta problematica;

PRESO ATTO dell'intervenuto DPCM 4 marzo 2020 che nell'apportare ulteriori disposizioni, conservava quanto stabilito dal precedente DPCM 1^o marzo, nel provvedere a rendere disponibili soluzioni disinfettanti nei locali comunali aperti al pubblico e stabiliva ulteriori prescrizioni;

ACQUISITE agli atti del RUP le richieste dei diversi settori, di mascherine FFP2, per le specifiche attività svolte dagli operatori sociali e di sicurezza locale, formulate anche per le vie brevi;

DATO ATTO

- che tra le precauzioni da adottare per il contenimento del rischio di contagio è previsto l'uso delle mascherine per i sintomatici ma che tuttavia tale presidio può essere utile per gli operatori a stretto contatto con il pubblico, ai quali non è possibile rispettare le distanze di sicurezza;
- che il Provveditore Economo ha già attivato diversi canali di approvvigionamento dei presidi ma che data la situazione attuale di difficoltà nazionale, i tempi di consegna sono dilatati e le forniture avvengono parzialmente;
- che la Polizia Locale e la Protezione Civile, nonché i Servizi alla Persona sono tra i servizi comunali quelli che nell'espletamento delle proprie attività non riescono ad osservare il mantenimento della distanza di sicurezza e pertanto si reputa di dotarli di dispositivi più protettivi come le mascherine FFP2;
- che tale tipo di presidio, così come le mascherine chirurgiche, non sono disponibili ed il mercato li sta proponendo a prezzi esagerati, che non sempre le proposte arrivano da soggetti qualificati ma molto spesso da operatori pirata che attuano operazioni speculative, arrivando a chiedere pagamenti anticipati;
- che tali comportamenti espongono la P.A. che per necessità giunge a contrattare con tali soggetti al rischio di disperdere risorse, tempo e fallire l'obiettivo di ottenere la fornitura;

REPUTATO dover provvedere all'acquisto di mascherine FFP2 per le motivazioni sopra esposte;

DATO ATTO inoltre che la Regione Marche per il tramite dell'ANCI, con email del 15.03.2020 comunicava di aver a disposizione le mascherine FFP2 e che questo Comune già in data 16.03.2020 ha provveduto a prenotare una fornitura di n.1.000 pezzi, al costo di €.1,50 cadauna, netto IVA;

VISTO l'art. 26 comma 3, Legge 23 dicembre 1999, n.488 e s.m., che prevede che le Amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle Convenzioni stipulate da CONSIP S.p.A. ovvero ne utilizzano i parametri prezzo-qualità come limiti massimi per l'acquisto di beni e servizi comparabili rispetto a quelli oggetto delle convenzioni stesse, anche utilizzando procedure telematiche ai sensi del D.P.R. n.101/2002;

VISTO che il medesimo art. 26 Legge n.488/1999 stabilisce che in caso di violazione di quanto stabilito nello stesso, il contratto stipulato è causa di responsabilità amministrativa e che, ai fini della determinazione del danno erariale, si tiene conto anche della differenza tra il prezzo previsto nelle convenzioni e quello indicato nel contratto;

VISTO l'art. 11 del D.P.R. 101/2002 che prevede che le unità ordinanti delle amministrazioni, avvalendosi del mercato elettronico, possono effettuare acquisti di beni e servizi, al di sotto della soglia di rilievo comunitario, direttamente dai cataloghi predisposti dagli utenti selezionati attraverso un bando di abilitazione;

VISTI i DD.LL. nn. 52 e 95 del 2012, convertiti rispettivamente nelle Leggi nn. 94 e 135 del 2012 che dettando le norme sulla "Spending review" in materia di contenimento delle spesa pubblica ribadiscono ed estendono anche alle autonomie locali l'obbligo di acquisto sul Mercato Elettronico per importi sotto soglia comunitaria, per i beni e servizi ivi disponibili, autorizzando in via residuale l'acquisto in autonomia nelle forme contemplate dal Codice dei Contratti approvato con D.lgs. n.163/2006;

VISTI altresì il D.L.n.66/2014 convertito con Legge n.89/2014 e il D.L.n.90/2014 convertito con Legge n.114/2014 che estende a tutti i Comuni non capoluogo di provincia l'obbligo di avvalersi di Centrali uniche di Committenza, previste dal D.L.n.101/2011 convertito in L.n.214/2011 in modifica dell'art.33 del Codice dei contratti, facendo salva per gli stessi Comuni la possibilità di avvalersi di Consip o altri soggetti aggregatori, per l'acquisizione di beni e servizi;

VISTO l'articolo 510 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e rilevato che gli enti locali non sono obbligati ad utilizzare in generale le convenzioni di Consip o di altre centrali di committenza in quanto l'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 dispone che: *" Nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui agli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro. Le restanti amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono ricorrere alle convenzioni di cui al presente comma e al comma 456 del presente articolo, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti....."*;

RICHIAMATO il vigente Nuovo codice dei contratti pubblici, approvato con D.Lgs n.50/2016 e del suo correttivo approvato con D.Lgs.n.56/2017, che disciplina le modalità di acquisizione di beni servizi e lavori per la pubblica amministrazione e che:

- all'art.30 elenca i principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, da osservarsi nell'affidamento degli appalti e delle concessioni, oltre ai principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità,
- all'art.32 comma 2 indica l'obbligo di adozione della determina a contrarre,
- all'art.35 fissa le soglie di rilievo ai fini applicativi della specifica disciplina,
- l'art.36 al 1^ comma, richiama il rispetto dei principi di cui all'art.30 nell'applicazione delle procedure semplificate;
- all'art.36 indica le modalità di affidamento dei contratti di importo inferiore alle soglie ed in particolare al comma 2 lett.a) consente l'affidamento dei contratti di valore inferiore a €40mila direttamente, senza la previa consultazione di due o più operatori,
- l'art.36 al 6^ comma prescrive che per lo svolgimento delle procedure di affidamento sotto la soglia di €40mila, le stazioni appaltanti possono procedere attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica. Il Ministero dell'economia e delle finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle stazioni appaltanti il mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni.

CONSIDERATO, date le premesse, che è quindi utile avviare una procedura negoziata sul Mercato Elettronico nella forma della RDO aperta, per l'acquisto di n.1.500 mascherine FFP2 al costo base di €1,50 netto IVA, fissando, data l'urgenza, un termine per la ricezione delle offerte pari a 5 giorni dalla data di pubblicazione della procedura sul MEPA, e quindi dalla lettera di invito;

RICHIAMATA la recente giurisprudenza amministrativa (da ultimo Tar Sardegna n.891/2018), che in considerazione del fatto che l'unica modalità di approvvigionamento della P.A. sopra alla soglia di €5.000 è mediante il ricorso a centrali di committenza e mercati elettronici, espletando le procedure previste per le singole soglie, e che anche la RDO sul MEPA è assimilabile alle procedure aperte, se la P.A. rende possibile la partecipazione anche alle aziende che, non iscritte al momento dell'indizione della procedura, lo siano entro la scadenza del termine per l'offerta, potendo quindi concorrere al pari delle altre aziende, e che quindi essendo assimilabile alla procedura aperta, viene superata l'applicazione del principio di rotazione;

RICHIAMATE le Linee Guida n.4 di ANAC che al paragrafo 3, capoverso 3.6, così indica *"la rotazione non si applica laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato, nelle quali la stazione appaltante, in virtù di regole prestabilite dal Codice dei contratti pubblici ovvero dalla stessa in*

caso di indagini di mercato o consultazione di elenchi, non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione”

PRECISATO, ai sensi dell'art. 32 co.2, del d.lgs. n. 50/2016 che richiede l'individuazione degli elementi essenziali del contratto, che:

- si intende realizzare il seguente fine: assicurare al Comune di San Benedetto del Tronto il miglior fornitore di mascherine FFP2, certificate CE per il fabbisogno dei servizi comunali,
- il contratto quindi ha ad oggetto la fornitura di n.1.500 mascherine FFP2,
- il contratto terminerà con la fornitura regolare del prodotto,
- il contratto verrà stipulato in forma telematica nelle modalità previste dal Mercato Elettronico di Consip;
- saranno invitati tutti gli operatori economici iscritti al Bando BENI e alla Categoria Prodotti Monouso, per le pulizie e per la Raccolta Rifiuti e che risulteranno abilitati al momento della pubblicazione della lettera di invito;
- il criterio di aggiudicazione, trattandosi di prodotti di uso comune e con caratteristiche standardizzate, sarà il prezzo più basso,
- le clausole negoziali essenziali sono contenute disciplinare di gara e nel capitolato speciale d'appalto conservati agli atti del RUP;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n.4 del 01.02.2020 avente per oggetto “Approvazione nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2020/2022. Schema di Bilancio di Previsione finanziario 2020/2022 e relativi allegati”;

DATO ATTO che con Delibera di Giunta Comunale n.142 del 30.07.2019 è stato approvato il PEG 2019/2021 e il Piano degli Obiettivi e della Performance 2019/2021;

DATO ATTO che la spesa derivante dall'eventuale aggiudicazione è adeguatamente coperta dalle risorse stanziare sul capitolo 0111.13.114 del Bilancio 2020/2022 annualità 2020;

ATTESO il rispetto delle prescrizioni contenute nel documento di conformità, come adottato dal Segretario Comunale con proprio atto n° 852 del 3 luglio 2019 e comunicato agli uffici con nota circolare protocollo n° 44729 del 5 luglio 2019;

DATO ATTO che:

- il presente atto è consultabile dall'home page del sito istituzionale del Comune nella sezione Atti Amministrativi,
- gli estremi del presente atto saranno pubblicati sul sito istituzionale del Comune nella sezione Amministrazione Trasparente /Provvedimenti, con aggiornamenti semestrali;

VISTO il Testo unico per gli Enti locali, approvato con D.Lgs.n.267/2000 ed in particolare l'art. 107 relativamente alle attribuzioni dirigenziale,

DETERMINA

1. di indire, per le motivazioni espresse in premessa, una procedura selettiva negoziata nella forma della Richiesta di Offerta APERTA da svolgersi sul mercato Elettronico di Consip avente ad oggetto la fornitura di n.1.500 mascherine FFP2;
2. di utilizzare, per l'aggiudicazione il criterio del prezzo più basso a partire dalla base d'asta fissata a € 1,50, pari al prezzo cui la Regione Marche per il tramite dell'ANCI Marche ha offerto quelle reperite sul mercato;
3. di individuare quale clausole negoziali essenziali quelle riportate nel Disciplinare di gara, nel Capitolato Speciale d'appalto e nel documento di Dettaglio Tecnico agli atti, che pur non essendo materialmente allegati, si approvano e vengono conservati agli atti del RUP;
4. di quantificare il valore presunto complessivo del contratto in circa Euro 2.250,00 con la sola esclusione dell'IVA di legge;
5. di assegnare alla gara e quindi al successivo contratto il CIG **ZE12C88A2F** come **acquisito dal RUP sul portale dell'ANAC**;

6. di dare atto che non sussistono costi della sicurezza per rischi da interferenza, in quanto non sono state rilevate interferenze;
7. di stabilire che trattandosi di procedura urgente, il termine per l'offerta è fissato in 5 giorni dalla data della lettere di invito, ovvero della pubblicazione della RDO sul Mepa;
8. di riservare all'amministrazione la facoltà di aggiudicare la fornitura di cui trattasi anche in presenza di una sola offerta valida se ritenuta congrua o di non aggiudicare per sopraggiunti superiori motivi di interesse pubblico;
9. di assumere il corrispondente impegno di spesa con l'atto di aggiudicazione,
10. di dare atto che il Responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 10 del Codice dei Contratti pubblici, è il Responsabile del Servizio Provveditorato ed Economato comunale, d.ssa. Loredana Pennacino.

La Responsabile del procedimento
ex. Art.4 L.241/90
d.ssa Loredana Pennacino

II DIRIGENTE
ex Decreto Sindacale 3/2017
GESTIONE DELLE RISORSE ECONOMICHE E
FINANZIARIE
dott. Antonio Rosati

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente Determina è pubblicata all'Albo Pretorio in data 27/03/2020 n° 873 del Registro di Pubblicazione.



Il Direttore del Servizio
Segreteria Generale

La presente determina è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal 27/03/2020 al 10/04/2020.



Il Direttore del Servizio
Segreteria Generale

La presente copia, di n. _____ fogli, è conforme all'originale depositato agli atti in questo Ufficio.

li _____



Il Direttore del Servizio
Segreteria Generale
